

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 MAGGIO 1875

contro la deliberazione della Camera di consiglio è vietato portar gravame alla sezione d'accusa. E quale è la ragione? Perchè altrimenti dovrebbe notificarsi l'ordinanza motivata e rendere pubblico il processo; perchè se si dà all'imputato questo diritto di portar gravame alla sezione d'accusa, i procedimenti non finiranno più, le istruzioni saranno indugiate, intralciate, e questo sarà di danno agli stessi imputati.

Che cosa fa l'articolo 185? Anche nel caso che il mandato sia eseguito, anche nel caso che la Camera di consiglio lo abbia confermato, se l'imputato afferma che sono cambiati i fatti, le circostanze, gli indizi che diedero luogo alla spedizione del mandato, si mette da banda la Camera di consiglio, si va direttamente all'istruttore; è l'istruttore che deve vedere se il mandato di cattura si può rivocare o no, e se l'istruttore pensa diversamente da quello che dice l'imputato, si va per gravame alla sezione d'accusa.

Convengo che, quando il mandato è stato eseguito, i danni saranno minori, imperocchè non frequenti saranno i casi di queste opposizioni alla sezione d'accusa, prodotte da imputati detenuti. Ma il progetto prevede anche il caso che il mandato non sia eseguito. Ora, quando il mandato non sia eseguito, quest'articolo dà all'imputato il diritto, non dico di arrestare l'efficacia del mandato, ma di arrestare l'istruzione; poichè, se l'imputato ha il diritto di chiedere che si revochi questo mandato di cattura, e quindi di portare opposizione e di mandare le carte alla sezione d'accusa, tutti gli uomini pratici diranno che non sarà più possibile il compimento di un processo criminale. L'imputato che sta fuori carcere produrrà ogni giorno opposizioni di questo genere, e avrà l'arbitrio di rinnovare tal'i incidenti senza freno di sorta. Si calcolino le conseguenze che ne dovranno derivare.

Attualmente la Camera di consiglio è chiamata ad esaminare gli atti solo allorchè è eseguito il mandato di cattura. Potrei ammettere il diritto dell'imputato di provocare il giudizio della Camera di consiglio anche prima che il mandato di cattura sia eseguito, o di provocare per nuovi fatti e nuove prove la revisione della prima ordinanza di conferma del mandato. A ciò provvede il mio emendamento, e mi sembra di concedere tutto quello che ragionevolmente si può concedere. Al contrario, se si ammette nell'imputato fuori carcere il diritto di sollevare ad ogni momento incidenti sul titolo del reato e sulle prove raccolte, e di provocare l'intervento della sezione d'accusa, lo ripeto, non sarà più possibile di compiere un solo processo.

Una voce al banco della Commissione. Lo vedremo.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Ho già fatto appello alla concordia della Camera in codesta questione di giustizia nella quale credo che tutti gli uomini di senno e di cuore debbano mettersi facilmente d'accordo.

Tutti tendiamo al medesimo scopo; non vogliamo incagliare o debilitare il corso della giustizia, ma vogliamo dare congrue guarentigie tanto all'imputato, quanto agli uffici incaricati dell'accusa. Credo che le osservazioni fatte dall'onorevole Auriti in appoggio di quelle dell'onorevole Samarelli, sieno meritevoli di qualche considerazione; ma la proposta che essi hanno messa innanzi, non mi pare che debba accogliersi quale venne fatta. Credo che la medesima meriti d'essere studiata per vedere sino a qual punto se ne possa ammettere il concetto, ed in qual modo l'articolo che è ora in discussione possa essere più convenientemente concepito, risolvendo quelle difficoltà che sono state indicate. Volgo quindi preghiera alla Camera di inviare il proposto emendamento alla Commissione onde ne possa fare un accurato e tranquillo esame.

AURITI. Le mie proposte di emendamenti sono due...

PRESIDENTE. Perdoni, oltre l'emendamento dell'onorevole Samarelli, vi è quello dell'onorevole Auriti, che è il seguente:

« Art. 185. Nel corso della istruzione dovrà la Camera di consiglio, sulla domanda dell'imputato, o sulla istanza del pubblico Ministero, revocare il mandato di cattura, sia prima sia dopo la esecuzione e la conferma, quando dagli atti della istruzione risulti escluso il titolo del reato pel quale il mandato fu rilasciato ai termini dell'articolo 182 o quando diventino insufficienti gli indizi di reità che diedero luogo al mandato. »

Dunque, questi due emendamenti sono rinviati alla Commissione.

Voci. Interroghi la Camera se è appoggiata.

INBELLI. Domando la parola.

Risponderò brevissimamente, prima che sieno rinviati alla Commissione questi emendamenti, cioè uno dell'onorevole Auriti che mi pare che in questa parte sia uniforme a quello dell'onorevole Oliva.

OLIVA. Non ho fatto nessuna proposta.

Una voce. È del deputato Auriti.

INBELLI. Aveva capito Oliva.

Dunque l'onorevole Auriti propone che per la rievocazione del mandato di cattura di cui parla l'articolo 185, riformato nel progetto di legge di cui ci occupiamo, sia sostituita la Camera di consiglio al